



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 07/05/2020

Prot. 0002956

**Oggetto:** Emergenza COVID-19 - Decreto-Legge n. 28 del 30 aprile 2020 – entrata in vigore – trasmissione in Senato.

E' stato trasmesso in Parlamento per il consueto iter di conversione in legge il decreto 30 aprile 2020 n.28 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 30 aprile 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo - recante *"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"*.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni di maggior interesse per il Sistema.

### 1. Attività giudiziaria

#### **1.1 Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina della sospensione dei termini processuali e rinvio udienze di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 3)**

L'articolo 3 reca disposizioni di coordinamento, di adeguamento temporale e disposizioni integrative della disciplina sulla sospensione dei termini processuali dettata dall'art 83 del decreto legge n.18 del 2020 (cd decreto *"Cura Italia"*) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Si ricorda che l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 cd decreto *"Liquidità"* (tutt'ora in corso di conversione) è recentemente intervenuto sulla medesima disposizione prorogando dal 15 aprile all'11 maggio p.v:

- i termini delle udienze dei procedimenti civili e penali presso tutti gli uffici giudiziari (art 83, comma 1);
- i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (art. 83, comma 2);
- procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art 83, comma 20).

L'articolo 3 del provvedimento in commento interviene ora sul medesimo articolo 83 prevedendo quanto segue:

a) tra le cause che non sono soggette alla sospensione dei termini processuali vengono incluse quelle relative alla tutela dei minori;



- b) la necessità della presenza fisica del giudice nell'ufficio giudiziario durante svolgimento delle udienze civili che dovranno avvenire tramite collegamento da remoto;
- c) l'impossibilità, nei procedimenti penali, e salvo che le parti vi acconsentano, di svolgere udienze da remoto in caso di udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e di udienze nelle quali devono essere presenti testimoni, parti, consulenti o periti (la limitazione trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare il necessario principio di oralità del processo penale).
- d) la possibilità, attenuando la portata innovativa dell'obbligatorietà della trattazione da remoto del processo, che la discussione orale del ricorso possa essere richiesta non soltanto dalla parte ricorrente ma anche da una delle parti private ovvero dal Procuratore generale;
- e) la possibilità, fino al 31 luglio 2020, previa autorizzazione con decreto del Ministro della giustizia di natura non regolamentare, di depositare, con modalità telematiche, memorie, documenti, richieste e istanze previste dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, prodotte dall'indagato a seguito dell'avviso ricevuto di conclusione delle indagini preliminari, nonché di autorizzare analoghe comunicazioni, allo stesso modo, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ad atti e documenti in modalità telematica;
- f) la impossibilità nei procedimenti penali, di adottare le deliberazioni collegiali in camera di consiglio con collegamenti da remoto quando conseguenti ad udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto;
- g) la proroga al **31 luglio 2020** - data di cessazione dello stato di emergenza fissato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio u.s. - del termine di sospensione della prescrizione per i procedimenti penali in Cassazione; del termine di sospensione della prescrizione e di alcuni termini processuali per i procedimenti penali; del termine per il deposito telematico di atti e documenti da parte del difensore; della possibilità per i detenuti internati o imputati in stato di custodia cautelare di partecipare in udienza in video conferenza o con collegamenti da remoto; dei termini per lo svolgimento in modalità telematica per gli incontri di mediazione.

## **1.2. Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa (art. 4)**

L'articolo 4, al primo comma, proroga al 31 luglio 2020 la disciplina transitoria del processo amministrativo, originariamente prevista dall'articolo 84 del decreto "Cura Italia" al 30 giugno, e ne modifica la portata.

Slitta, quindi, al **31 luglio**:

- il termine entro il quale i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, dei TAR e delle relative sezioni distaccate, nonché del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, adottano le misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni impartite con i DPCM al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (art 84, comma 3);



- il termine per il rinvio delle udienze, che potranno essere quindi fissate a data successiva al 31 luglio, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio per le parti (art 84, comma 4, lett.3);
- il termine fino al quale, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata (art. 84, comma 5).

Il nuovo termine riguarda, inoltre, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 per quanto concerne, rispettivamente, il computo della durata del giudizio ai fini della valutazione della sua ragionevole durata e la sospensione dell'obbligo di depositare, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati con modalità telematiche, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

La disposizione di cui all'articolo 4, inoltre, introducendo un nuovo regime intermedio, prevede che, **a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020**, possa essere chiesta la **discussione orale mediante collegamento da remoto**, tanto nella fase cautelare quanto in quella di merito, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.

L'istanza viene accolta dal Presidente (che può anche disporla **direttamente** con proprio decreto nel caso in cui la ritenga necessaria) nel caso in cui sia presentata congiuntamente da tutte le parti, altrimenti è rimessa alla sua valutazione.

La segreteria ha il compito di comunicare l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla privacy.

Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.

In alternativa alla discussione sarà possibile depositare note di udienza o una richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. È previsto che i tempi massimi di discussione e replica siano stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 2 dell'articolo 4 modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, sostituendo il comma 1 dell'art. 13 dell'allegato 2 al D.Lgs. n.104/2010.

La nuova disposizione prevede che siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio di Stato le **regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico**, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, incluso il procedimento per ricorso straordinario.

Il comma 3 dell'articolo dispone quindi che, a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, **sia abrogato il DPCM**



**40/2016** concernente le regole tecnico-operativa per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Viene inoltre **abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136** dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010, recante il codice del processo amministrativo, che prevede che il privato che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, possa essere autorizzato dal presidente della sezione o dal collegio a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale.

## **2. Sistema di allerta dei contatti con soggetti risultati positivi al Covid - cd App. Immuni (art. 6).**

Viene istituito, con una piattaforma unica nazionale on line di cui è titolare il Ministero della Salute, il sistema di gestione di allerta per prevenire il diffondersi del contagio da COVID-19.

Il sistema di allerta è predisposto per essere installato, su base volontaria, tramite una apposita applicazione sugli *smartphone* da tutti i soggetti che desiderano scaricarlo, e venire in tal modo avvisati in caso di contatto con chi possa provocare il contagio.

Il Ministero della Salute si coordina, sentito in Ministero per gli affari regionali, con tutte le strutture pubbliche (Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile) e, anche tramite il Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per gli adempimenti necessari e per le connesse misure di cura e sanità pubblica.

Salvo un utilizzo ai soli fini di sanità pubblica, e sempre in forma anonima e aggregata, i dati raccolti tramite l'applicazione non potranno essere trattati per finalità diverse da quelle indicate sopra. Nel trattamento e nella valutazione dei dati relativi alla salute il Ministero della Salute adotta tutte le misure per la protezione dei dati personali, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato, sentito il Garante della Privacy.

In particolare si assicura che:

- a) gli utenti riceveranno, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni che chiariscono gli obiettivi e le operazioni del trattamento dei dati personali, sulle tecniche di pseudonimizzazione che vengono utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- b) come impostazione predefinita, i dati raccolti dall'applicazione saranno solo quelli necessari per avvisare gli utenti se rientrano tra i contatti stretti di altri utenti risultati positivi al COVID-19, e per agevolare l'adozione delle eventuali misure di assistenza sanitaria in loro favore;
- c) il trattamento necessario per allertare i contatti sarà basato sul trattamento dati di prossimità degli *smartphone*, resi anonimi o pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione;
- d) saranno garantite permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento, e misure per evitare il rischio di reidentificazione degli interessati;
- e) la conservazione dei dati relativi ai contatti stretti sarà limitata, anche sugli *smartphone*, solo al periodo necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della Salute e nell'ambito delle misure previste; alla scadenza del



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

termine, i dati saranno cancellati automaticamente: l'uso dell'applicazione, della piattaforma e ogni trattamento dei dati personali cesseranno insieme al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro tale data i dati verranno cancellati o resi comunque anonimi;

- f) i diritti dell'interessato relativi all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, all'opposizione al trattamento, al trattamento automatizzato compresa la profilazione potranno essere esercitati anche con modalità semplificata.

La piattaforma, di titolarità pubblica, viene realizzata dal Commissario per l'Emergenza COVID-19 solo con infrastrutture localizzate in Italia e con programmi pubblici sviluppati per la piattaforma e per l'utilizzo dell'applicazione, disponibili sotto licenza aperta.

Cordiali saluti

Luigi Taranto